

REGOLAMENTO COMUNALE**PRESTAZIONE COMPLEMENTARE AI BENEFICIARI DI RENDITE AVS-PC-AI****Art. 1 – scopo**

Il presente regolamento disciplina l'utilizzazione di un fondo sociale comunale denominato 'Prestazione complementare comunale' a favore delle persone residenti nel Comune che ritengono di necessitare di un aiuto finanziario comunale per le loro necessità di sostentamento.

Art. 2 – beneficiari

La prestazione complementare comunale è concessa dal Municipio:

alle persone beneficiarie di rendite dell' AVS-AI-PC, domiciliate nel Comune da almeno tre anni al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di competenza.

Art. 3 – Ammontare del contributo annuo

L'ammontare del contributo annuo è così fissato:

fr. 120.- per i coniugi entrambi beneficiari di rendita AVS-AI-PC con propria economia domestica

fr. 150.- per le persone sole con propria economia domestica

fr. 60.- per le persone che vivono in altro nucleo familiare

Gli importi sono automaticamente indicizzati al rincaro annuo. Può essere applicato il versamento pro-rata temporis se non inferiore ai sei mesi.

Art. 4 – Procedura di richiesta

Il contributo annuale non è automatico e viene versato unicamente su richiesta per il tramite di specifico formulario da richiedere ogni anno in Cancelleria comunale, al quale dovrà essere allegata la documentazione attestante il diritto alla rendita AVS-AI-PC.

La Cancelleria comunale ha inoltre ampia facoltà di richiedere documentazione suppletiva al fine di completare l'incarto o di assumere informazioni alla Cassa cantonale di compensazione AVS.

Art. 5 – Termine per la presentazione delle richieste, pagamento

Le richieste devono pervenire entro il 30 novembre dell'anno nel quale è stabilito il diritto alla rendita. Il pagamento avverrà entro 30 giorni dall'intimazione della decisione.

Art. 6 – Obbligo del beneficiario

Il beneficiario deve notificare immediatamente al Municipio ogni modifica della prestazione che potrebbe comportare un aumento, una riduzione o l'annullamento del contributo.

Art. 7 - Restituzione

I contributi indebitamente riscossi devono essere restituiti dal beneficiario o dai suoi eredi. La restituzione non è di regola richiesta al beneficiario in buona fede.

Art. 8 – fondo disponibile

La disponibilità finanziaria complessiva del fondo 'prestazione complementare comunale' è indicata in sede di preventivo e calcolata in base alla situazione dell'anno precedente.

Art. 8 bis – Reclamo

Contro le decisioni è data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dall'intimazione.

Le decisioni del Municipio sono impugnabili secondo gli articoli 208 e segg. Legge Organica Comunale (LOC) all'autorità di ricorso del Consiglio di Stato.

Art. 9 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore con effetto retroattivo al 1° gennaio 2002, riservata l'approvazione del Consiglio di Stato.

Approvato dall'Assemblea comunale nella seduta del 17 settembre 2002

Approvato dalla Sezione Enti Locali il 28 ottobre 2002 6-RE-7573.